



DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

ANNO 2016, NUMERO 2

FONDATA E DIRETTA DA

ALBERTO M. GAMBINO

COMITATO DI DIREZIONE

Valeria Falce, Giusella Finocchiaro, Oreste Pollicino, Giorgio Resta, Salvatore Sica

COMITATO SCIENTIFICO

**Guido Alpa, Giovanni Comandè, Gianluca Contaldi, Vincenzo Di Cataldo, Giorgio Florida,
Gianpiero Gamaleri, Gustavo Ghidini, Andrea Guaccero, Mario Libertini, Francesco Macario,
Roberto Mastroianni, Giorgio Meo, Cesare Mirabelli, Enrico Moscati, Alberto Musso,
Luca Nivarra, Gustavo Olivieri, Cristoforo Osti, Roberto Pardolesi, Giuliana Scognamiglio,
Giuseppe Sena, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini**

E

**Margarita Castilla Barea, Cristophe Geiger, Reto Hilty, Ian Kerr, Jay P. Kesan, David Lametti,
Fiona MacMillan, Maximiliano Marzetti, Ana Ramalho, Maria Pàz Garcia Rubio,
Patrick Van Eecke, Hong Xue**

ISSN (Online Edition): 2239 -7442

La rivista è stata fondata nel 2009 da Alberto M. Gambino ed è oggi pubblicata dall'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) sotto gli auspici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC) e dell'Università Europea di Roma con il Centro di Ricerca di Eccellenza del Diritto d'Autore (CREDA). Tutti i diritti sono dell'IAIC.

Comitato di Valutazione Scientifica

EMANUELA AREZZO (Un. Teramo), EMANUELE BILOTTI (Un. Europea di Roma), FERNANDO BOCCHINI (Un. Federico II), ROBERTO BOCCHINI (Un. Parthenope), ORESTE CALLIANO (Un. Torino), LOREDANA CARPENTIERI (Un. Parthenope), VIRGILIO D'ANTONIO (Un. Salerno), FRANCESCO DI CIOMMO (Luiss), PHILIPP FABBIO (Un. Reggio Calabria), MARILENA FILIPPELLI (Un. Tuscia), CESARE GALLI (Un. Parma), MARCO MAUGERI (Un. Europea di Roma), ENRICO MINERVINI (Seconda Un.), MARIA CECILIA PAGLIETTI (Un. Roma Tre), ANNA PAPA (Un. Parthenope), ANDREA RENDA (Un. Cattolica), ANNARITA RICCI (Un. Chieti), FRANCESCO RICCI (Un. LUM), GIOVANNI MARIA RICCIO (Un. Salerno), CRISTINA SCHEPISI (Un. Parthenope), BENEDETTA SIRIOVANNI (Un. Tor Vergata), GIORGIO SPEDICATO (Un. Bologna), ANTONELLA TARTAGLIA POLCINI (Un. Sannio), RAFFAELE TREQUATRINI (Un. Cassino), DANIELA VALENTINO (Un. Salerno), FILIPPO VARI (Un. Europea di Roma), ALESSIO ZACCARIA (Un. Verona).

Norme di autodisciplina

1. La pubblicazione dei contributi sulla rivista "Diritto Mercato Tecnologia" è subordinata alla presentazione da parte di almeno un membro del Comitato di Direzione o del Comitato Scientifico e al giudizio positivo di almeno un membro del Comitato per la Valutazione Scientifica, scelto per rotazione all'interno del medesimo, tenuto conto dell'area tematica del contributo. I contributi in lingua diversa dall'italiano potranno essere affidati per il referaggio ai componenti del Comitato Scientifico Internazionale. In caso di pareri contrastanti il Comitato di Direzione assume la responsabilità circa la pubblicazione.

2. Il singolo contributo è inviato al valutatore senza notizia dell'identità dell'autore.

3. L'identità del valutatore è coperta da anonimato.

4. Nel caso che il valutatore esprima un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, il Comitato di Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio.

La Rivista adotta un Codice etico e di buone prassi della pubblicazione scientifica conforme agli standard elaborati dal Committee on Publication Ethics (COPE): Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Comitato di Redazione – www.dimt.it – dimt@unier.it

PIERPAOLO ARGANELLI, MARCO BASSINI, SIMONA CASTALDO, GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE, FRANCESCA CORRADO, CATERINA ESPOSITO, MONICA LA PIETRA, GAETANO MARINO, SILVIA MARTINELLI, DAVIDE MULA (Coordinatore), ALESSIO PERSIANI, ROSARIA PETTI, MARTINA PROVENZANO (Vice-Coordinatore), MATILDE RATTI, VALENTINA ROSSI, SILVIA SCALZINI

Sede della Redazione

Accademia Italiana del Codice di Internet, Via dei Tre Orologi 14/a, 00197 Roma, tel. 06.80688355, fax 06.8070483, www.iaic.it, info@iaic.it

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

INDICE DEL FASCICOLO N. 2

(maggio – agosto 2016)

*All data is (reasonably) equal:
open Internet v. Net neutrality*.....6
Paolo Damiani

*Dialogo virtuoso tra Corti: l'estensione del principio della
differente decorrenza degli effetti della notifica in tema di
prescrizione dell'azione revocatoria*.....72
Monica La Pietra

*Il diritto all'oblio tra vecchie e nuove forme
di comunicazione*105
Daniela Messina

FOCUS

E-GOVERNMENT E DIRITTI FONDAMENTALI NELLO STATO COSTITUZIONALE

Presentazione.....144
Filippo Vari

<i>Avete detto “diritti digitali”?</i>	145
Pasquale Costanzo	
<i>Cittadini e imprese di fronte all’amministrazione digitale....</i>	165
Giuseppe Piperata	
<i>I principi dell’amministrazione aperta.....</i>	179
Enrico Carloni	
<i>Principio di trasparenza e gestione dei dati.....</i>	198
Alessandro Natalini	
<i>La reforma del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo en España</i>	207
Manuel Fernández Salmerón	
<i>Considerazioni critiche sull'e-Government.....</i>	247
Guido Corso	
<i>Diritti fondamentali e tecnologie informatiche: i profili problematici dell’e-Government.....</i>	251
Raffaele Guido Rodio	
<i>Il contributo dei dati pubblici alla libertà di informazione ...</i>	265
Anna Papa	

*La sorveglianza elettronica di massa e il conflitto regolatorio
USA/UE.....*292

Giorgio Resta

*Diritto all'oblio e principio dell'openness nelle procedure
giudiziarie: il caso delle pronunce della Corte di
Cassazione.....* 322

Marcello D'Ambrosio

*E-Government e tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento
francese.....* 344

Eleonora Paris

Open data e libertà di iniziativa economica 369

Davide Mula

*L'affermazione di e-Government ed e-Democracy nello Stato
costituzionale.....* 383

Filippo Vari

DIRITTO ALL'OBLIO E PRINCIPIO DELL'OPENNESS NELLE PROCEDURE
GIUDIZIARIE: IL CASO DELLE PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Marcello D'Ambrosio
Università degli Studi di Salerno

SOMMARIO: 1. Diritto all'oblio e digitalizzazione dell'agire pubblico: premessa. – 2. Esigenze di cancellazione dei dati personali e oblio quale limite al diritto di informazione: un difficile bilanciamento tra valori fondamentali dell'ordinamento. – 3. Orientamento giurisprudenziale europeo e nazionale: soluzioni divergenti dagli esiti imprevedibili. – 4. Cornice normativa di riferimento tra Codice Privacy e proposta di Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali. – 5. Pubblicazione in rete delle sentenze della Corte di Cassazione. Trasparenza a confronto con la protezione dei dati "sensibili". – 6. Brevi riflessioni conclusive.

1. Diritto all'oblio e digitalizzazione dell'agire pubblico: premessa.

Nel 1944 Maurice Martin du Gard, nella sua opera *Petite suite de maximes et de caractères*, ammoniva che: «[l]a vita sarebbe impossibile se ricordassimo ogni cosa. Tutto sta a scegliere quello che si deve dimenticare». Il premio nobel per la letteratura del 1937 non poteva di certo immaginare le potenzialità di memorizzazione della rete. La sua riflessione è quanto mai attuale, anche nel procedimento di digitalizzazione della pubblica amministrazione. L'adeguamento dell'agire pubblico ai nuovi mezzi tecnologici – in funzione del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienze dell'azione – e, in tal senso, la raccolta delle informazioni e il trattamento delle stesse, sollevano delicate questioni circa la protezione

della persona, soprattutto nel caso di diffusione in rete dei dati a essa riconducibili¹.

2. Esigenze di cancellazione dei dati personali e oblio quale limite al diritto di informazione: un difficile bilanciamento tra valori fondamentali dell'ordinamento.

La tutela degli interessi individuali sottesi al riconoscimento e all'esercizio del diritto di ottenere il c.d. oblio, ovvero sia la cancellazione e la non diffusione delle informazioni personali², impone il delicato compito di effettuare il bilanciamento tra diritto all'informazione, nelle sue diverse declinazioni del diritto a informare e a essere informati³, e diritto alla riservatezza in generale⁴ ma, più in particolare, alla *privacy*⁵, all'identità

Il presente contributo, inviato a luglio 2016, è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa Rivista.

¹ Sul punto, ampiamente, P. Perlingieri, *La pubblica amministrazione e la tutela della privacy. Gestione e riservatezza dell'informazione nell'attività amministrativa*, in *Ann. Fac. econ. Benevento*, 8, Napoli, 2003, p. 211 ss.; in ID, *La persona e i suoi diritti*, Napoli, 2005, p. 255 ss.

² È stato ben sottolineato che «[i]l richiamo al carattere “personale” del dato segna, infatti, il passaggio da una rappresentazione “unilaterale” del fenomeno informativo, che coglie esclusivamente l'interesse di chi gestisce le notizie (strumentale all'esercizio delle funzioni amministrative), ad una dimensione “relazionale” del trattamento dei dati, nella quale acquistano rilevanza ed esigono tutela anche gli interessi delle persone identificate o identificabili mediante riferimento diretto o indiretto alle informazioni gestite». In questi termini P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p. 817.

³ In tema, ancora, P. Perlingieri, *L'informazione come bene giuridico*, in *Rass. dir. civ.*, 1990, p. 326 ss.; nonché in ID, *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 333 ss.

⁴ Alcuni autorevoli riflessioni in materia sono offerte da G. Giacobbe, *Riservatezza (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, p. 1245 ss.; A. Scalisi, *Il valore della persona nel sistema e nei nuovi diritti della personalità*, Milano, 1990, p. 185 ss.; A. Cataudella, *Riservatezza (diritto alla)*, I), *Diritto civile*, in *Enc. giur.* Treccani, XXVII, Roma, 1991, p. 1 ss.; G.B. Ferri, *Privacy, libertà di stampa e dintorni*, in *Eur. dir. priv.*, 1998, p. 137 ss.

della persona⁶ nonché, per certi aspetti, alla protezione dell'opera intellettuale nella sua accezione morale⁷.

Il diritto all'oblio ha un'origine risalente⁸ e, prevalentemente, giurisprudenziale⁹. L'esigenza di ottenere la cancellazione di informazioni personali è figlia della società dell'informazione, nella quale la divulgazione delle notizie di interesse collettivo e la conservazione delle stesse hanno presentato l'esigenza di richiedere la rimozione dalla disponibilità pubblica dei dati relativi a fatti o circostanze dai quali l'individuo ritiene di poter essere lesa o, potenzialmente, danneggiato¹⁰.

⁵ Sia concesso il rinvio a M. D'Ambrosio, *Social network e diritti della personalità. Considerazioni in tema di privacy e responsabilità civile*, in *Rivista gir. Mol. Sannio*, 2012, p. 330 ss.; ID, *Diritto all'immagine e reputazione nell'era dei social network*, in *Internet e diritto civile*, in L. Ruggeri e C. Perlingieri (a cura di), Atti del convegno di Camerino del 26-27 ottobre 2014, Napoli, 2015, p. 155 ss., e ivi riferimenti bibliografici.

⁶ Per tutti, v. le considerazioni espresse da G. Finocchiaro, *Identità personale su internet. Il diritto alla contestualizzazione dell'informazione*, in *Dir. Informaz.*, 2012, p. 383 ss.; nonché ID, *Identità personale (diritto alla)*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., agg., Torino, 2010, p. 721 ss.

⁷ Una ricostruzione della tematica è offerta di recente da A. Stazi, *La tutela del diritto d'autore in rete: bilanciamento degli interessi, opzioni regolatorie europee e "modello italiano"*, in *Dir. Informaz.*, 2015, p. 89 ss.

⁸ La figura è ben tratteggiata da G.B. Ferri, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, p. 801; S. Morelli, *Fondamento costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione (a proposito del c.d. "diritto all'oblio")*, in *Giust. civ.*, 1997, II, p. 515; ID, *Oblio (diritto all')*, in *Enc. dir.*, agg., VI, Milano, 2002, p. 848 ss.; G. Finocchiaro, *La memoria della rete e il diritto all'oblio*, in *Dir. Informaz.*, 2010, p. 391 ss.; ID, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, ivi, 2014, p. 591 ss.

⁹ A titolo esemplificativo, per l'ordinamento italiano, si rinvia a Cass., Sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679, in *Foro it.*, 1998, I, c. 1834, con nota di P. Laghezza, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*; nonché Trib. Roma, 15 maggio 1995, in *Dir. informaz.*, 1996, p. 422 ss., con nota di G. Napolitano, *Il diritto all'oblio esiste (ma non si dice)*.

¹⁰ Un chiaro quadro dei rapporti tra riservatezza e dei nuovi processi comunicativi è tratteggiato da S. Rodotà, *Privacy e costruzione della vita privata. Ipotesi e prospettive*, in *Pol. dir.*, 1991, p. 521 ss.; ID, *Persona, riservatezza, identità, Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1997, p. 586 ss.; V. Ricciuto, *La tutela della persona di fronte alle reti telematiche: i profili generali in tema di riservatezza, segretezza ed anonimato*, in L. Nivarra e V. Ricciuto, *Internet e il diritto dei*

Il diritto all'oblio appare quale limitazione eccezionale al diritto all'informazione, nello specifico al diritto di cronaca, allorché la notizia non abbia più rilevanza per l'opinione pubblica¹¹. Nella definizione dell'interesse ad agire, un ruolo rilevante è giocato dall'elemento temporale¹². Difatti, la rimozione delle informazioni trova la propria giustificazione nell'esigenza di tutelare la persona dalla proposizione o riproposizione di informazioni che, a distanza di tempo, si ritiene non abbiano più interesse per la collettività¹³.

Alla diffusione del tema sulla scena globale, ovviamente, ha contribuito la rete *internet* e i nuovi sistemi tecnologici di interazione tra le persone¹⁴, come, ad esempio, i *social network*¹⁵.

Nella rete tutti possono accedere facilmente alle informazioni¹⁶ ma, soprattutto, tutti possono “fare informazione”. La tradizionale divulgazione delle notizie mediante la carta stampata è, di fatto, stravolta dalla velocità e dalla multi-operabilità offerte dal *web*. La gestione dell'informazione con i tempi e le modalità dei tradizionali supporti informativi è messa in crisi dalla dematerialità e dalla delocalizzazione dell'azione informativa¹⁷. Il

privati. Persona e proprietà intellettuale nelle reti telematiche, Torino, 2002, p. 6 ss.

¹¹ Sul punto, illuminate è la prospettiva di P. Perlingieri, *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, p. 624 ss.

¹² Circa i danni della rievocazione di ciò che si è stati in passato L. Crippa, *Il diritto all'oblio alla ricerca di una autonoma definizione*, in *Giust. civ.*, 1997, I, p. 1990 ss.

¹³ Cfr. F. Di Ciommo, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e resp.*, 2014, p. 1101 ss.

¹⁴ Problematica bene evidenziata da F. Di Ciommo e R. Pardolesi, *Dal diritto all'oblio in Internet alla tutela della identità dinamica. È la rete bellezza!*, in *Danno e resp.*, 2012, p. 701 ss.; nonché, ampiamente, da S. Rodotà, *Tecnopolitica. La tecnologia e le nuove tecnologie della comunicazione*, II ed., Roma-Bari, 2004.

¹⁵ Il trattamento dei dati personali nei *social network* è, puntualmente, affrontato da C. Perlingieri, *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, 2014, p. 76 ss.

¹⁶ Analizzano la circolazione dei dati personali, tra i molti, S. Rodotà, *Persona, riservatezza, identità*, cit., p. 586 ss.; D. Messinetti, *Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali*, *ivi*, 1999, p. 339 ss.; R. Pardolesi (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, Milano, 2003, *passim*; E. Pellicchia, *Scelte contrattuali e informazioni personali*, Torino, 2005, p. 16 ss.

¹⁷ La capacità di muoversi e di agire per il reperimento delle informazioni è ben messo in luce da A.M. Gambino e A. Stazi, *Diritto Informaz.*, Torino, 2009, p. 17.

dato, una volta immesso nella rete, esce dal controllo pieno dell'autore e vive una vita autonoma¹⁸, potendo essere fatto proprio dall'informato e conservato altrove, oltre che ripubblicato successivamente senza possibilità di sorveglianza dal punto di vista del tempo, dell'allocazione e della frequenza della riutilizzazione¹⁹.

È, dunque, comprensibile l'attenzione riversata sull'esigenza di definire una protezione giuridica all'interesse a vedere cancellato dalla rete ogni riferimento a fatti relativi alla persona che possono risultare lesivi della riservatezza o della reputazione dell'individuo²⁰. Un obiettivo questo arduo, se non impossibile, ove assumiamo come vero il dato che la rete non dimentica nulla²¹.

Emerge la differenza tra la tradizionale attività di archiviazione fisica – espressione della materialità del supporto veicolo dell'informazione – e le nuove forme di archiviazione digitale. L'archivio cartaceo e polveroso assicurava un naturale oblio delle informazioni, affastellate in locali fisici e accessibili soltanto attraverso consultazione materiale, a séguito di una

¹⁸ La libertà di informazione attribuisce il diritto di «*esercitare un diritto controllo sui dati concernenti la propria persona che sono fuoriusciti dalla cerchia della privacy per essere divenuti elementi di input di un programma elettronico*». In questi termini, M. Cocuccio, *Il diritto all'oblio fra tutela della riservatezza e diritto all'informazione*, in *Dir. fam.*, 2015, p. 741.

¹⁹ In materia la prospettiva europea è molto differente da quella nordamericana, come rilevato da R. Antani, *The Resistance of Memory: Could the European Union's Right to Be Forgotten Exist in the United States?*, in *Berkeley Tech. Law Journ.*, 2015, 30, 1173; nonché S. Wechsler, *The Right to Remember: The European Convention on Human Rights and the Right to Be Forgotten*, in *Colum. Journ. Law Soc. Problems*, 2015, 49, 135.; M.L. Rustad e S. Kulevska, *Reconceptualizing the Right to be Forgotten to Enable Transatlantic Data Flow*, in *Harv. Journ. Law Tec.*, 2015, 28, 349, ove è dato rinvenire una matrice marcatamente liberale dell'ordinamento statunitense, tale da spingere l'interprete a non mortificare l'iniziativa economica privata in nome di un'esasperata protezione della *privacy*.

²⁰ Si sofferma sull'esigenza di contestualizzare le notizie in favore di una tutela dinamica dell'identità C. Mignone, *Identità della persona e potere di disposizione*, Napoli, 2014, p. 173 ss.

²¹ Per una lucida trattazione della problematica V.M. Schonberger, *Delete: the virtue of forgetting in the digital age*, Princeton University Press, 2009.

ricerca tramite registri cartacei. Ciò assicurava, nonostante la conservazione dei dati, una fisiologica cancellazione dalla memoria attuale collettiva²². La memoria digitale, al contrario, offre una conservazione potenzialmente inattaccabile dal tempo e sempre a disposizione dell'utente, sì da rendere la memoria storica sempre attuale²³.

3. Orientamento giurisprudenziale europeo e nazionale: soluzioni divergenti dagli esiti imprevedibili.

La definizione del diritto in parola, dunque, propone – come è facile intuire – la difficile esigenza di bilanciare valori fondamentali dell'ordinamento. Nonostante l'importanza del diritto all'informazione e la prevalenza dello stesso su qualsivoglia esigenza di censura, l'affermazione del diritto all'oblio sembra inarrestabile: come testimoniato dagli orientamenti assunti a diverso livello nell'azione dall'Unione europea.

Si pensi, innanzitutto, al noto *Google Spain*, deciso dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nel 2014²⁴. In quell'occasione, la Corte

²² La relazione tra tempo, diritto all'oblio e riservatezza è spiegata da S. Morelli, *Fondamento costituzionale*, cit., p. 522 s.

²³ Senza che per questo possa essere escluso un diritto a ottenere la rettificazione o l'integrazione delle informazioni in rete: esemplare è la pronuncia CEDU, 16 luglio 2013, Wegrzybowski e Smolczewski c. Polonia, n. 33846/2007, in *www.echr.coe.int*.

²⁴ CGUE, 13 maggio 2014, n. 131/12, *Google Spain S L c. Agencia Española de Protección de Datos*, in *Foro it.*, 2014, IV, c. 295, con nota di A. Palmieri e R. Pardolesi, *Diritto all'oblio: il futuro dietro le spalle*; nonché in *Dir. Informaz.*, 2014, p. 535 ss., con nota di T.E. Frosini, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*; con nota di G. Finocchiaro, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*; con nota di G. Caggiano, *L'interpretazione del "contesto delle attività di stabilimento" dei responsabili del trattamento dei dati personali*; con nota di P. Piroddi, *Profili internazionalprivatistici della responsabilità del gestore di un motore di ricerca per il trattamento di dati personali*; con nota di G. Sartor e M. Viola De Azevedo Cunha, *Il caso Google e i rapporti regolatori Usa/Eu*; con nota di S. Sica e V. D'Antonio, *La procedura di de-indicizzazione*; con nota di C. Comella, *Indici, sommari, ricerche e aspetti tecnici della "de-indicizzazione"*; con nota di G.M. Riccio, *Diritto all'oblio e responsabilità dei motori di ricerca*; con nota di R. Flor, *Dalla data retention al diritto all'oblio – Dalle paure orwelliane alla recente giurisprudenza della corte di giustizia – Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali prospettive de iure condendo?*; con nota di F. Pizzetti, *Le*

europea ha affermato e riconosciuto il diritto alla rimozione dall'elenco dei risultati indicizzati effettuata dal motore di ricerca Google del collegamento verso pagine *web* che contengono informazioni ritenute lesive della persona. Se non si è affermato il diritto alla non pubblicazione lecita dell'informazione, si è riconosciuto il diritto alla rimozione del collegamento che il motore di ricerca assicura a quell'informazione²⁵.

La pronuncia risulta di particolare rilievo, attesa l'importanza del principio di diritto espresso. Nella sostanza la Corte europea ha riconosciuto il diritto di richiedere al gestore di un motore di ricerca di non indirizzare gli utenti verso contenuti di siti *internet* ritenuti lesivi della reputazione o della *privacy* del richiedente. I giudici europei, infatti, hanno superato le obiezioni formulate dalla società convenuta, per la quale nella mera attività di indicizzazione non si effettuerebbe alcun trattamento di

autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il "velo di Maya"; in Danno e resp., 2014, p. 731 ss., con nota di E. Vigevani, *Identità, oblio, informazione e memoria in viaggio da Strasburgo a Lussemburgo, passando per Milano*; in *Nuova giur. civ.*, 2014, I, p. 1072 ss., con nota di G. Giannone Codiglione, *Motori di ricerca, trattamento di dati personali ed obbligo di rimozione: diritto all'oblio o all'autodeterminazione informativa?*; in *Resp. civ.*, 2014, p. 1530 ss., con nota di L. Bugiolacchi, *Mancata rimozione della indicizzazione di spazi web a richiesta dell'interessato: la nuova frontiera della rc dei motori di ricerca*; in *Vita not.*, 2015, p. 141 ss., con nota di E. Bassoli, *Corte di giustizia e diritto all'oblio: un misunderstanding?*.

²⁵ I giudici europei hanno ritenuto che «è giocoforza constatare che [l'ingerenza] non può essere giustificata dal semplice interesse economico del gestore di un siffatto motore di ricerca in questo trattamento di dati. Tuttavia, poiché la soppressione di link dall'elenco di risultati potrebbe, a seconda dell'informazione in questione, avere ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a quest'ultima, occorre ricercare, in situazioni quali quelle oggetto del procedimento principale, un giusto equilibrio segnatamente tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta. Se indubbiamente i diritti della persona interessata tutelati da tali articoli prevalgono, di norma, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica» (CGUE, 13 maggio 2014, n. 131/12, cit., § 81).

dati personali, sì che alcuna responsabilità può essere imputata al motore di ricerca che, in ossequio al principio di *net neutrality*²⁶, non può e non deve controllare il contenuto dei dati indicizzati²⁷.

Per i giudici del Lussemburgo l'attività di Google è qualificabile in termini di trattamento dei dati e, pertanto, il gestore del motore di ricerca è responsabile di tale attività²⁸. Ciò giustifica il diritto a chiedere la rimozione dei contenuti ritenuti offensivi²⁹. Il gestore del motore di ricerca è, per questa via, obbligato «*a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona [...] ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita*»³⁰.

La soluzione è particolarmente rilevante e innovativa, atteso che nel nostro ordinamento l'orientamento della giurisprudenza risulta differente. La Corte di Cassazione³¹, infatti, ha in più occasioni escluso il

²⁶ Per la cui definizione cfr., ampiamente, A. Fachechi, *Net neutrality e discriminazioni arbitrarie*, in *Internet e diritto civile*, cit., p. 255 ss.

²⁷ CGUE, 13 maggio 2014, n. 131/12, cit., § 22 e 63.

²⁸ La Corte di giustizia ha precisato che, «*esplorando Internet in modo automatizzato, costante e sistematico alla ricerca delle informazioni ivi pubblicate, il gestore di un motore di ricerca "raccolge" dati siffatti, che egli "estrae", "registra" e "organizza" successivamente nell'ambito dei suoi programmi di indicizzazione, "conserva" nei suoi server e, eventualmente, "comunica" e "mette a disposizione" dei propri utenti sotto forma di elenchi dei risultati delle loro ricerche. Poiché tali operazioni sono contemplate in maniera esplicita e incondizionata all'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46, esse devono essere qualificate come "trattamento" ai sensi di tale disposizione, senza che rilevi il fatto che il gestore del motore di ricerca applichi le medesime operazioni anche ad altri tipi di informazioni e non distingue tra queste e i dati personali*» (CGUE, 13 maggio 2014, n. 131/12, cit., § 28).

²⁹ Anche se la Corte di giustizia non ha specificato i criteri ai quali il motore di ricerca dovrà attenersi nel valutare se procedere alla cancellazione o no delle informazioni contestate: così rileva M. Bassini, *Google davanti alla Corte di giustizia: il diritto all'oblio*, in *Quad. cost.*, 2014, p. 732.

³⁰ CEDU, 13 maggio 2014, n. 131/12, cit., § 88.

³¹ *Ex multis*, Cass., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in *Giur. it.*, 2013, I, p. 1073, con nota di M. Bellante, *Diritto all'identità personale e obbligo di aggiornamento degli archivi storici di testate giornalistiche*.

riconoscimento del diritto a chiedere la rimozione dal *web* delle informazioni personali ritenute potenzialmente lesive, limitandosi a imporre l'obbligo in capo al gestore del sito *internet* di integrare e aggiornare l'informazione storica non più attuale. In sostanza, «*deve riconoscersi al titolare dei dati personali, oggetto di trattamento, il diritto al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, il che può tradursi, anche ove trattasi di notizia vera, perché di cronaca, nella pretesa alla “contestualizzazione e aggiornamento” dei medesimi e se, del caso, anche alla relativa cancellazione*»³². Ciò perché si riconosce che il titolare di un organo di informazione *online* è tenuto a garantire il costante aggiornamento delle notizie divulgate. La circostanza che le informazioni siano spostate, dopo tempo, nell'archivio storico, pubblicato in rete, non esime il gestore del sito *internet* dall'obbligo di mantenere «*i caratteri di verità ed esattezza e quindi di liceità e correttezza, a tutela del diritto dell'interessato al trattamento alla propria identità personale o morale nonché a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere un'informazione completa e corretta*»³³.

Il quadro giurisprudenziale, dunque, testimonia una significativa distanza tra gli approcci delle alte Corti sui concreti rimedi da mettere in campo a protezione dei diritti della personalità³⁴. Una divergente visione del controllo delle informazioni pubblicate in rete che non può non incidere sulla definizione dei contorni del principio di neutralità applicabile all'agire del *provider*³⁵. Al riguardo, l'insindacabile astensione da ogni forma di intervento, materialmente possibile o no, sembra da più parti ricevere, con crescente frequenza, duri colpi, che aprono crepe sempre più

³² Cass., Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, cit.

³³ *Ibidem*.

³⁴ La Corte di giustizia con la pronuncia evocata ha, secondo F. Melis, *Il diritto all'oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo*, in *Gior. dir. amm.*, 2015, p. 176 s., “aperto definitivamente un vaso di Pandora” che investe a pieno il tema dei diritti della persona nella rete.

³⁵ Per la comprensione del dibattito, si segnala la relazione dell'*European Union Committee* della *House of Lords* (II Report of Session 2014-2015), puntualmente ripreso da D. Miniussi, *Il diritto all'oblio: i paradossi del caso Google*, in *Riv. it. dir. pubbl. com.*, 2015, p. 209 ss., spec. 233.

evidenti nel potere/dovere di astensione dal controllo, in ragione delle quali è, pertanto, legittimo attendersi esiti imprevedibili³⁶.

4. Cornice normativa di riferimento tra Codice Privacy e proposta di Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali.

L'attenzione delle Istituzioni europee al tema è, altresì, testimoniata dall'evoluzione del diritto alla cancellazione delle informazioni personali come contenuta nella proposta di Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali³⁷.

Nel progetto si prevede l'introduzione di una normativa che riconosce il diritto all'oblio quale specificazione del diritto alla cancellazione³⁸ delle informazioni personali, compreso l'obbligo del responsabile del trattamento, che abbia divulgato i dati, di informare i terzi della richiesta dell'interessato di cancellare tutti i *link* verso tali dati, le loro copie o riproduzioni.

In particolare, l'art. 17 della proposta riconosce all'interessato «*il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento [i dati] che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti*».

Nel testo pure si attribuisce il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento la cancellazione di dati, resi pubblici quando l'interessato era

³⁶ Cfr. le considerazioni di O. Pollicino, *Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli art. 7 e 8 della carta di Nizza nel reasoning di Google Spain*, in *Dir. informaz.*, 2014, p. 576 ss., espresse a commento del caso *Google Spain*, sull'effettuazione di un bilanciamento "asimmetrico" tra tutela della *privacy* e diritto all'informazione.

³⁷ Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), del 25 gennaio 2012, COM(2012) 11 final.

³⁸ Un diritto, quello esaminato, già riconosciuto dall'art. 12, lettera *b*), della direttiva 95/46/CE, allorché prevede «*a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati*».

un minore, se ad esempio: a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) sia stato revocato il consenso su cui si fonda il trattamento, oppure il periodo autorizzato di conservazione delle informazioni è scaduto.

Per questa via, la proposta impone al responsabile del trattamento di provvedere senza ritardo alla cancellazione delle informazioni, salvo che la conservazione delle stesse risulti necessaria a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione; b) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità; c) o per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.

In ambito nazionale, l'orientamento europeo – sin qui ricostruito – influenza, significativamente, la lettura del fenomeno. Tanto da spingere il Garante per la protezione dei dati personali ad ammonire più volte sulla necessità di fare attenzione nella definizione delle finalità di pubblicità e trasparenza nel trattamento dei dati personali. Ancora una volta, ad esempio, nel 2014 con la fissazione delle Linee guida in materia, allorché si è avuto modo definire un *«quadro unitario di misure e accorgimenti volti ad individuare opportune cautele che i soggetti pubblici [...] sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione dei dati personali sui [...] siti web istituzionali»*. Allorché la pubblicazione *on line* comporti un trattamento dei dati personali, *«devono essere opportunamente temperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione [delle informazioni] personali»*³⁹.

In realtà, già il decreto trasparenza⁴⁰ ha individuato con precisione quali siano i casi di pubblicità da realizzare per finalità di trasparenza⁴¹

³⁹ Cfr. Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, adottate dal Garante per la protezione dei dati personali del 15 maggio 2014.

⁴⁰ D.lgs. n. 33 del 2013.

⁴¹ P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 817 s., ribadisce che *«[l]a peculiarità dell'azione amministrativa, finalizzata alla realizzazione di interessi generali (superindividuali), e le regole di pubblicità e di trasparenza, corollari dei*

mediante l'utilizzo della rete *internet*. Ivi la trasparenza è definita come «*l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo*»⁴². Un risultato, quest'ultimo, da realizzare mediante la «*pubblicazione [...] dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni*»⁴³, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai tali siti direttamente ed immediatamente.

Quanto ricostruito non esclude l'applicazione della disciplina a protezione dei dati personali⁴⁴. Il Codice Privacy stabilisce che la diffusione delle informazioni personali da parte di soggetti pubblici è ammessa soltanto quando prevista per legge o per regolamento⁴⁵: si pensi, ad esempio, ai dati sensibili e giudiziari⁴⁶.

Il d.lgs. n. 196 del 2003 impone ai soggetti pubblici di conformare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità «*volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità*

principi di buon andamento e di imparzialità dell'agire dei pubblici poteri, incidono in misura notevole sull'applicazione della disciplina posta a presidio della riservatezza e dell'identità personale dei destinatari del trattamento. Si manifesta una tensione tra la tutela del diritto di accesso agli atti amministrativi, quale moderna evoluzione in senso democratico dei rapporti tra p.a. e cittadini (v. artt. 22 e 24 l. 7 agosto 1990, n. 241, come modificata e integrata dalla l. 11 febbraio 2005, n. 15; artt. 2, comma 1, 4, comma 1, 9, 12, comma 5, 50, 52, 53, comma 1, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale), e la protezione della sfera di privacy personale (artt. 7, 59 e 60 d.lgs. n. 196 del 2003). Quest'ultima oscilla tra interesse alla segretezza assoluta delle informazioni (ostacolo alla circolazione e diffusione dei dati) ed esigenza di anonimato (limite alla comunicazione e divulgazione delle notizie, consistente nel riserbo relativo esclusivamente alle generalità del titolare e non anche ai contenuti delle informazioni, ammessi a circolare liberamente)».

⁴² Art. 1, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013.

⁴³ Art. 2, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013.

⁴⁴ Taluno invoca, pure, l'esigenza di applicare la tutela *ex art. 15 Cost.* «*nei limiti, tuttavia, delle aspettative di segretezza compatibili con le caratteristiche tecniche del mezzo e del contesto in cui viene utilizzato*»: così V. Ricciuto, *La tutela della persona*, cit., p. 18.

⁴⁵ Art. 19, comma 3, Codice Privacy.

⁴⁶ La diffusione dei dati sensibili e giudiziari è ammessa soltanto se prevista da espressa disposizione di legge (art. 22, comma 11, Codice Privacy).

dell'interessato»⁴⁷. Tale protezione obbliga i soggetti pubblici sia a trattare soltanto i dati sensibili e giudiziari «*indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi*»⁴⁸ sia a verificare, periodicamente, «*l'esattezza e l'aggiornamento*» di tali dati, nonché «*la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi*»; sicché le informazioni che dovessero risultare «*eccedenti o non pertinenti o non indispensabili*» non possono essere trattate⁴⁹. Infine, è bene rammentare che i dati «*idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*» devono essere conservati «separatamente» dalle altre informazioni personali trattate per finalità che non richiedono il loro utilizzo⁵⁰ e, dunque, non possono essere in alcun modo diffusi⁵¹.

Si delinea un quadro normativo in forza del quale i soggetti pubblici sono autorizzati, in relazione ai dati sensibili e giudiziari “indispensabili” nell’accezione di cui sopra, al compimento delle mere operazioni di trattamento indispensabili per il raggiungimento dello scopo per il quale il trattamento è consentito⁵².

Viepiù, per il rispetto di quello che è stato definito “principio di necessità”⁵³, i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione delle informazioni personali e identificative dell'individuo, in modo da escluderne il

⁴⁷ Art. 22, comma 1, Codice Privacy.

⁴⁸ Art. 22, comma 3, Codice Privacy, alla cui protezione si aggiunge la previsione del comma 6, in base alla quale i dati sensibili e giudiziari «*contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità*».

⁴⁹ Art. 22, comma 5, Codice Privacy.

⁵⁰ Art. 22, comma 7, Codice Privacy.

⁵¹ Divieto chiaramente espresso dall'art. 22, comma 8, Codice Privacy.

⁵² A ciò non fanno eccezione nemmeno i dati raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi (art. 22, comma 9, Codice Privacy).

⁵³ Art. 3, comma 1, Codice Privacy.

trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possano essere realizzate mediante, ad esempio, dati anonimi. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni devono provvedere «*a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*»⁵⁴. Se ne deduce che la diffusione è legittima soltanto se realmente necessaria e proporzionata alle finalità di trasparenza, secondo il «*principio di pertinenza e non eccedenza*»⁵⁵. Risulta, tuttavia, sempre vietata – è bene ribadirlo – la diffusione, anche indirettamente, delle informazioni idonee a rilevare lo stato di salute o aspetti della vita sessuale della persona⁵⁶.

Non deve essere, infine, sottovalutato il limite al riutilizzo di dati personali⁵⁷. È, infatti, stabilito che «*[i]l semplice fatto che informazioni personali siano rese pubblicamente conoscibili on line [...] non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo, bensì impone al soggetto chiamato a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di determinare – qualora intenda rendere i dati riutilizzabili – se, per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni, eventuali utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici possano ritenersi leciti alla luce del “principio di finalità” e degli altri principi di matrice europea in materia di protezione dei dati personali*»⁵⁸.

5. Pubblicazione in rete delle sentenze della Corte di Cassazione. Trasparenza a confronto con la protezione dei dati sensibili.

Volendo individuare una ricaduta applicativa di quanto si qui tratteggiato, nell'intento di segnalare, concretamente, i rischi connessi alla

⁵⁴ Art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 33 del 2013.

⁵⁵ Rispetto alle finalità per le quali i dati sono raccolti o successivamente trattati (art. 11, comma 1, lett. d), e 47 Codice Privacy).

⁵⁶ Come anche previsto dall'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 2013.

⁵⁷ Cfr. artt. 4 e 7 del d.lgs. n. 33 del 2013, che ha recepito la dir. 2013/37/UE, e quanto definito dal d.lgs. n. 36 del 2006, che ha recepito la dir. 2003/98/CE sul riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico.

⁵⁸ Cfr. Linee guida in materia di trattamento di dati personali, cit.

digitalizzazione in senso lato dell'agire pubblico, si riporta la *querelle* sorta a séguito alla pubblicazione in *internet* delle sentenze della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, infatti, sebbene non direttamente destinataria degli effetti del d.lgs. 33 del 2013, ha deciso – per eguali ragioni di trasparenza – di aprire al cittadino gli archivi delle proprie decisioni civili e penali⁵⁹. La pubblicazione delle pronunce, tuttavia, avviene senza che i dati delle parti processuali siano resi anonimi. Per questa ragione, la scelta è divenuta oggetto di un contrasto istituzionale tra il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali e il Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Il Garante ha, infatti, formalmente invitato la Suprema Corte a riflettere sulla scelta di pubblicare integralmente le pronunce⁶⁰. La decisione in esame, si è ritenuto, «*non può non suscitare più di una preoccupazione in ordine alla garanzia del diritto alla protezione dei dati personali [spesso anche sensibili] degli interessati*». Questa preoccupazione si fonda, afferma il Garante, «*sui rischi di indicizzazione, decontestualizzazione, finanche alterazione dei dati stessi, inevitabilmente connessi alla loro indiscriminata accessibilità via web*», rischi ben evidenziati, ricorda il Garante, dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 maggio 2014.

In tal senso, ancora si legge: «*potrebbe essere utile riflettere sull'opportunità di espungere dai provvedimenti i dati identificativi [...] al fine di minimizzare l'impatto [...] della più ampia accessibilità dell'atto in rete*».

⁵⁹ Sulle ragioni della scelta di rendere pubbliche le pronunce, v. la ricostruzione critica di S. Scagliarini, *La pubblicazione delle sentenze della Cassazione: attentato alla privacy o scelta di trasparenza?*, in *Quad. cost.*, 2015, p. 184 ss. Traltro, un orientamento che da tempo ha assunto anche la giustizia amministrativa (cfr. L. Torchia, *Contro la privacy*, in *Gior. dir. amm.*, 2005, p. 237) e che pone una problematica avvertita anche in sede di Corte costituzionale: cfr. E. Brugiotti, *L'uso dei nomi puntati nelle sentenze costituzionali*, ID, 2008, p. 619 ss.

⁶⁰ Con lettera del 6 ottobre 2014.

La decisione della Corte di legittimità di pubblicare integralmente le pronunce si fonda, in realtà, su un'interpretazione formale del dato normativo contenuto nel Codice Privacy. Come è dato leggere all'interno della pagina *web* del Supremo Organo giurisdizionale, dedicata al servizio in esame, il trattamento dei dati personali è effettuato secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 196 del 2003 e delle indicazioni contenute nelle Linee guida in materia adottate nel 2011 dal Garante per la Protezione dei dati personali⁶¹. Il trattamento dei dati sensibili e dei dati giudiziari avverrebbe, pertanto, nel pieno rispetto dei principi in materia⁶².

Segnatamente, l'art. 52 Codice Privacy stabilisce, mediante una soluzione, per certi aspetti, simile a quella adottata in altri contesti ordinamentali, come ad esempio quello nordamericano⁶³, che l'interessato – una nozione soggettiva più ampia di quella di parte processuale – possa chiedere, per motivi legittimi e non di imperio, prima che sia definito il giudizio, l'apposizione sull'originale della sentenza o del provvedimento, di un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza per finalità di informazione giuridica⁶⁴, l'indicazione delle proprie

⁶¹ Linee guida in realtà superate da quelle emanate nel 2014 e, in precedenza, richiamate.

⁶² Il rinvio è agli artt. 22, 46-47 e 51-52 Codice Privacy.

⁶³ Si osservi la ricostruzione effettuata da G. Resta, *Privacy e processo civile: il problema della litigation "anonima"*, in *Dir. Informaz.*, 2005, p. 696 ss., e ivi riferimenti bibliografici.

⁶⁴ Il rinvio effettuato dall'art. 52 Codice Privacy alle finalità di informazione giuridica deve essere, evidentemente, storicizzato per una sua corretta interpretazione. Al momento della emanazione della disciplina in parola, l'utilizzo degli strumenti tecnologici e della rete *internet* nell'attività di informazione giuridica era, significativamente, differente da quello odierno. L'interprete ha assistito, in pochi anni, alla diffusione, trasformazione e implementazione degli strumenti di informazione. Il supporto cartaceo mediante il quale, in passato, si è diffusa la cultura del diritto e al quale, naturalmente, ha fatto riferimento il legislatore, ha ceduto il posto a variegata forme telematiche di pubblicizzazione dei fenomeni giuridici che offrono una divulgazione potenzialmente non più destinata ai meri "addetti ai lavori". Si presenta necessaria, pertanto, un'attenta riflessione sulla legittimità di una generale e generica ammissibilità alla divulgazione delle informazioni giuridiche allorché veicolino dati sensibili o giudiziari. Ciò a favore di una attenta selezione degli interessi che possa proteggere, in modo effettivo, l'individuo interessato dalla pubblicazione.

generalità e di altri dati identificativi riportati nella sentenza o nel provvedimento⁶⁵.

Il solo, esplicito, divieto di legge alla pubblicazione integrale riguarderebbe la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali che contengano generalità o altri dati identificativi dai quali può desumersi, anche indirettamente, l'identità di un minore oppure delle parti di procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.

Alla luce del dato normativo, il Garante ha proposto l'accoglimento da parte della Suprema Corte di un'interpretazione del Codice Privacy «conforme al diritto dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia» e – si potrebbe aggiungere – come in ‘costruzione’ nella proposta di Regolamento sul trattamento dei dati personali.

Tuttavia, chiunque consulti il servizio “sentenze web”⁶⁶, allo stato, ha modo di riscontrare che la preoccupazione del Garante non è stata condivisa dalla Cassazione⁶⁷. Il motore di ricerca interno del sito presso il quale è offerto il servizio di consultazione permette, infatti, di navigare anche nei contenuti delle pronunce. Nel digitare parole chiave quali, ad esempio, “epatite”, “stupro” o “pedofilia”, si possono visionare decisioni che contengono dati sensibili, anche identificativi delle persone, potenzialmente lesive della riservatezza degli individui.

Pur aderendo all'approccio secondo il quale la pubblicazione delle pronunce non possa essere impedita o condizionata alla necessaria

⁶⁵ Sul punto R. De Nictolis e V. Poli, *Il diritto all'anonimato nel processo (art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)*, in *Giust. civ.*, 2003, p. 495 ss.

⁶⁶ Offerto all'indirizzo www.italgiure.giustizia.it.

⁶⁷ Ciò a testimonianza dell'assenza di collaborazione tra organi dello Stato, là dove, come ribadisce P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 825, soltanto «un'autentica integrazione collaborativa tra tali organismi potrebbe finalmente riuscire a coniugare la trasparenza e l'efficienza dell'attività amministrativa con la tutela della dignità della persona, mediante l'adozione di programmi e di concrete misure concordate e attuate preventivamente, in luogo di tanti vani interventi successivi, che pregiudicano sia l'interesse alla certezza e alla stabilità dell'azione pubblica, sia le istanze di protezione effettiva del riserbo e dell'identità personale, annientando le ragioni dell'introduzione del diritto all'autodeterminazione informativa».

“anonimizzazione” dei dati personali⁶⁸, per la prevalenza di un interesse generale espresso dal principio dell’*openness* nelle procedure giudiziarie, (come avviene, ad esempio, per le sentenze della CEDU, della Corte di giustizia o di altre esperienze ordinamentali⁶⁹), è, comunque, legittimo esprimere fondate perplessità sulla diffusione incontrollata di informazioni “sensibili”⁷⁰. Pare più che condivisibile, pertanto, l’invito ad accogliere una prospettiva attenta ad assicurare l’“ecologia”⁷¹ della motivazione, ovvero sia l’epurazione del provvedimento di tutti quegli elementi personali relativi a fatti di causa non rilevanti per la definizione del giudizio⁷²; soprattutto, in relazione a dati sulla vita o sull’orientamento sessuale ovvero sulla salute, per i quali l’ordinamento già vieta in assoluto la pubblicazione⁷³, senza che il disposto dell’art. 52 Codice Privacy possa derogare l’imperatività della disciplina.

Del resto, che la questione sia controversa e che la stessa Cassazione ne abbia percepito la rilevanza è testimoniato dalla scelta di Quest’ultima di pubblicare, esclusivamente, le decisioni degli ultimi cinque anni. L’attenzione al tempo è, evidentemente, ossequiosa del termine contenuto nell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, allorché si statuisce che i

⁶⁸ Per una ricostruzione del tema della pubblicità delle attività giudiziarie, già A. Frassinetti, *Pubblicità dei giudizi e tutela della riservatezza*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 665 ss.; ID, *Codice della privacy e processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, p. 465 ss.

⁶⁹ Si pensi all’esperienza dell’ordinamento giudiziario nord-americano: G. Resta, cit., p. 681 ss.

⁷⁰ È utile il rinvio a G. Resta, *Privacy e processo civile: il problema della litigation «anonima»*, cit., p. 693 ss.

⁷¹ In questo senso, nuovamente, G. Resta, *Privacy e processo civile: il problema della litigation «anonima»*, cit., p. 710; nonché le considerazioni di V. Zeno-Zencovich, *Atti giudiziari e tutela dei diritti della personalità dei terzi*, in *Dir. Informaz.*, 1999, p. 613 ss.

⁷² In altri ordinamenti europei le Supreme Corti non manifestano la medesima disinvoltura nella pubblicazione delle pronunce. In Francia, Germania e Spagna, ad esempio, la pubblicazione *on line* delle decisioni delle Corti, nelle banche dati istituzionali (cfr. www.legifrance.gouv.fr; www.bundesgerichtshof.de e www.poderjudicial.es), avviene con la garanzia dell’anonimizzazione dei dati delle parti del procedimento. Ciò a dimostrazione che la preoccupazione in riferimento alla divulgazione integrale delle sentenze in rete non è infondata e si allinea alle posizioni assunte da altri Paesi.

⁷³ Artt., 22, comma 8, e 26, comma 5, Codice Privacy.

dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazioni sono diffusioni al massimo per un periodo pari a un quinquennio. Ciò perché i dati personali devono essere conservati per un tempo «*non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati*»⁷⁴.

6. Brevi riflessioni conclusive.

La pubblicazione *online* delle sentenze della Cassazione è un esemplare banco di prova dell'influenza del diritto all'oblio – come, oggi, determinato mediante un'interpretazione sistematica effettuata alla luce dell'ordinamento italo-europeo delle fonti⁷⁵ – sul diritto all'informazione e, in particolare, sul procedimento di informatizzazione dell'azione statale.

Va rilevato che l'interesse generale sotteso alla digitalizzazione e alla pubblicazione delle informazioni nonché il bisogno di trasparenza nell'azione pubblica⁷⁶ giustificherebbero una loro sicura prevalenza rispetto a ogni forma di censura proveniente da richieste di cancellazione di dati. Tutto questo, sempre che le informazioni non coinvolgano, ovviamente, aspetti “personalissimi” dell'individuo, circostanza, quest'ultima, che legittima – come è già assicurato dall'ordinamento – la non diffusione delle stesse o, conseguentemente, la rimozione dei dati allorché la loro pubblicazione sia già avvenuta. Difatti, il bilanciamento tra i valori sottesi all'esigenza informativa e alla dignità della persona, in assenza di un superiore interesse generale alla conoscenza, non può che pendere a favore della protezione dell'individuo⁷⁷.

⁷⁴ Art. 11, comma 1, lett. e) Codice Privacy.

⁷⁵ Già P. Perlingieri, *Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 1992, p. 15 ss.

⁷⁶ In merito all'esigenza di trasparenza nella divulgazione delle pronunce civili, cfr. R.G. Aloisio e M. Cicala, *Il codice della privacy tutela l'anonimato delle parti nel processo?*, in *Riv. dir. priv.*, 2005, p. 503 ss.

⁷⁷ Un bilanciamento tra valori guidato dalla ragionevolezza (per una completa ricostruzione del tema G. Perlingieri, *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2015, p. 102 ss.).

Come evidenziato, la coincidenza tra memoria storica e memoria attuale, tale che in ogni istante si possa evocare il vivido e completo ricordo di ogni fatto archiviato nella rete, sebbene sia un'irrinunciabile risorsa collettiva, rappresenta, al contempo, una difficile sfida per l'interprete, chiamato a effettuare un attento bilanciamento tra principi tutti fondamentali dell'ordinamento⁷⁸.

La velocità dello sviluppo tecnologico, che potenzia la capacità di memorizzazione e di ricerca dei dati immessi in rete, l'inconsapevolezza dell'utente nell'utilizzo dei mezzi digitali⁷⁹, conseguenza di una scarsa alfabetizzazione informatica della cittadinanza⁸⁰, e la neutralità dell'azione dei gestori dei motori di ricerca⁸¹, impongono uno sforzo ermeneutico costante, che non può che risolversi nell'impossibilità di adottare soluzioni tendenzialmente universali.

Il riconoscimento del diritto alla cancellazione delle informazioni personali, per altro non ancora compiutamente metabolizzato dall'ordinamento⁸², induce a privilegiare una prospettiva prudente e attenta alle peculiarità del caso concreto⁸³.

⁷⁸ All'interprete è affidato un delicato obiettivo, difficilmente raggiungibile senza un adeguato metodo ermeneutico: in tal senso P. Perlingieri, *Applicazione e controllo nell'interpretazione giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, pp. 317 ss.; ID, *Interpretazione ed evoluzione dell'ordinamento*, in *Riv. dir. priv.*, 2011, 2, pp. 159; ID, *Interpretazione giuridica e i suoi canoni. Una lezione agli studenti della Statale di Milano*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 405 ss.

⁷⁹ Si evidenzia il problema dell'educazione dell'utente all'utilizzo della rete, la risoluzione del quale può essere affidata all'ordinamento, facendo ricorso, ad esempio, alla disciplina consumeristica: M. D'Ambrosio, *Diritto all'immagine e reputazione nell'era dei social network*, cit., p. 161 ss.,

⁸⁰ L'educazione assume un ruolo strategico per assicurare un corretto rapporto tra Repubblica, istituzioni e persona (cfr. P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 825 ss).

⁸¹ Circa la responsabilità dei *provider*, sono condivisibili le considerazioni di M. Gambini, *Gli hosting providers tra doveri di diligenza professionale e assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni memorizzate*, 2, 2011, in *Costituzionalismo.it.*; nonché ID, *La responsabilità civile telematica*, in *Internet e diritto civile*, cit., p. 313 ss.,

⁸² La disciplina vigente più compiuta allo stato pare essere soltanto quella adottata dalla Camera dei deputati, che prevedere alcune procedure per ottenere la cancellazione dei dati personali contenuti in atti parlamentari (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46 del

In buona sostanza, i legislatori nazionale ed europeo, raccogliendo l'ammonimento sull'importanza di ricordarsi di dimenticare, fatta salva la protezione dell'inderogabile valore della persona, dovrebbero

2013 – Testo coordinato con le modifiche apportate dalla deliberazione n. 53 del 2013). Si prevedere una Procedura in ordine a richieste concernenti dati personali contenuti in atti parlamentari, stabilendo che: «[a]lle istanze dei cittadini che, invocando il cosiddetto “diritto all’oblio” con riferimento a loro dati personali contenuti in atti parlamentari pubblicati sul sito Internet della Camera dei deputati, chiedono di procedere alla deindicizzazione dei predetti atti, si dà seguito – ove ne ricorrano i presupposti di cui ai punti successivi – escludendo dall’indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni – secondo le modalità tecniche adottabili in ciascun caso – il documento informatico contenente l’atto parlamentare in questione, ferme restando la piena reperibilità dell’atto medesimo sul sito istituzionale attraverso il motore di ricerca interno al sito stesso e l’intangibilità dell’atto parlamentare [...] Le istanze possono riguardare qualsiasi atto parlamentare, ad eccezione degli atti delle Commissioni parlamentari di inchiesta, alla luce della specifica previsione contenuta nel Codice per la protezione dei dati personali [art. 8, comma 3, lettera c)], che esclude espressamente l’esercizio dei diritti in tema di dati personali di cui all’articolo 7 del medesimo Codice nel caso di trattamenti effettuati dalle suddette Commissioni, salvo nei casi in cui vengano in rilievo esigenze di sicurezza della persona e comunque d’intesa con il Senato [...] Ferma restando la valutazione circa l’eventuale perdurante esistenza di un interesse generale alla massima diffusione dell’atto, a prescindere dal decorso del tempo, sono prese in esame le istanze aventi oggetto dati sensibili o giudiziari o riferite a minori [...] Sulle istanze presentate alla Presidenza della Camera dei deputati l’esame istruttorio è svolto [...] da un Gruppo di lavoro i cui componenti sono nominati dal Presidente della Camera tra i membri dell’Ufficio di Presidenza assicurando la rappresentanza di ciascun Gruppo parlamentare [...] Il Gruppo di lavoro, in riferimento a ciascuna istanza, può sottoporre all’Ufficio di Presidenza l’opportunità di acquisire sul punto il parere del Garante per la protezione dei dati personali [...] Al termine dell’istruttoria da parte del Gruppo di lavoro di cui al punto 6, l’Ufficio di Presidenza delibera sulle proposte da questo formulate su ciascuna istanza esaminata».

⁸³ Si avverte l’esigenza di nuove formule in grado di assicurare una protezione anche preventiva, ma soprattutto contestuale e immediata, «per porre un argine alla divulgazione incontrollata di dati personali, anche in presenza di strumenti e tecniche di accesso e di comunicazione nella moderna società dell’informazione» (così P. Perlingieri, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, p. 819; nonché ID, *La pubblica amministrazione*, cit., p. 262; cfr., altresì, V. Rizzo (a cura di), *Diritto e tecnologie dell’informazione*, Napoli, 1998, *passim*; come, pure, S. Sica, *La tutela dei dati personali*, in D. Valentino (a cura di), *Manuale di diritto dell’informatica*, Napoli, 2011, p. 109 ss.).

ragionevolmente prendere atto che l'oblio non può realizzarsi sempre e, soprattutto, a ogni costo.

Del resto, «[c]he esista un dimenticare, non è ancora dimostrato; sappiamo soltanto che la rammemorazione non sta in nostro potere»⁸⁴.

⁸⁴ F. Nietzsche, *Aurora. Scelta di frammenti postumi*, in G. Colli e M. Montinari (a cura di), Milano, 1971, p. 92.